

Delibera n. 69/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 18/2021 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta d'impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 maggio 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità "*provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*";

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 35, comma 1, ai sensi del quale "*I sistemi di imposizione dei canoni incoraggiano le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria mediante un sistema di prestazioni. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni*";

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 21, commi 1 e 2, ai sensi del quale "*1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di prevedere clausole penali nei confronti degli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio*

*per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura;*

*2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni indicati allegato VI, punto 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura";*

*- l'articolo 37, comma 14, lett. b), ai sensi del quale: "L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000";*

#### **VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 118/2018, del 29 novembre 2018, recante "Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete 2020", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al "Prospetto informativo della rete 2019", nonché relative alla predisposizione del "Prospetto informativo della rete 2021", il relativo Allegato A, che ne forma a parte integrante e sostanziale, e in particolare:

*- la prescrizione 6.2.3.3, ai sensi della quale "Si prescrive al GI di avviare entro il mese di gennaio 2019 il processo di revisione della COP 269 e di conseguente definitiva finalizzazione del nuovo sistema di performance regime. Tale processo, che comprende una adeguata procedura di consultazione dei soggetti interessati – relativamente alla quale RFI deve tempestivamente inviare all'Autorità i resoconti di tutti gli incontri tenuti con gli stakeholders, nonché le osservazioni da questi pervenute – si conclude con la trasmissione all'Autorità, entro e non oltre il 30 aprile 2019, di una relazione illustrativa sui contenuti della versione rivista della suddetta circolare operativa (COP 269) e del nuovo sistema di performance regime conseguentemente proposto";*

*- la prescrizione 6.2.3.4, ai sensi della quale "Si prescrive al GI di adottare il nuovo sistema di performance regime entro e non oltre il 30 giugno 2019, a seguito di specifica approvazione da parte dell'Autorità, per consentire l'avvio della fase di pre-esercizio all'inizio dell'orario 2019/2020 e l'entrata in vigore con l'orario 2020/2021";*

#### **VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 93/2019, del 18 luglio 2019, recante "Prescrizione 6.2.3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COP 269/2010 "Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime" e del performance regime", e in particolare:

*- il punto 2, lett. b), ai sensi del quale "al punto 3.1 dell'Appendice al capitolo 6 del PIR – Parte C, l'algoritmo di determinazione della penale Pf2 è modificato eliminando la componente riferita alle soppressioni";*

*- il punto 2, lett. c), ai sensi del quale "nell'Appendice al capitolo 6 del PIR – Parte C, la Tabella 6: Csop (Coefficiente di soppressione) è modificata ponendo pari a 1 il valore del coefficiente Csop anche per i treni merci";*

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 150/2019, del 21 novembre 2019, recante *“Delibera n. 93/2019 “Prescrizione 6.2.3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COp 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime”. Valutazioni sulle proposte trasmesse ai sensi del punto 5 del dispositivo”* e, in particolare:
- il punto 4, ai sensi del quale: *“con l’inizio dell’orario di servizio 2019/2020, il GI provvede ad avviare, adeguando preventivamente i sistemi informativi, il periodo di pre-esercizio del performance regime sulla base delle modalità di rilevazione e di attribuzione delle cause di ritardo previste dalla COp 269/2010 di cui al punto 1, in vista dell’entrata in esercizio definitivo con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021”;*
  - il punto 5, ai sensi del quale: *“il GI trasmette all’Autorità, al termine dell’orario di esercizio 2019-2020, i prospetti analitici dettagliati dei dati connessi all’applicazione del performance regime nella versione attualmente in vigore e nella versione di cui al punto 4, per l’indicato orario di servizio”;*
- VISTO** il Prospetto informativo della rete nazionale anno 2021 e, in particolare, il Capitolo 6.5 *“Performance regime”* e l’Appendice al Capitolo 6 – Parte C *“Performance regime: metodo di calcolo delle penali”;*
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);
- VISTA** la delibera n. 18/2021, dell’11 febbraio 2021 (notificata con nota prot. ART n. 1980/2021, di pari data) con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche *“RFI”* o *“Società”*) per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019, del 21 novembre 2019, nonché al punto 6.2.3.4 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018, nella misura in cui non ha provveduto ad adottare il nuovo sistema di Performance regime con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021;
- VISTA** la memoria difensiva presentata in data 12 marzo 2021, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 3252/2021, di pari data, con la quale la Società ha evidenziando che le attività propedeutiche all’adozione del nuovo sistema di Performance regime, compreso il preventivo processo di revisione della C.Op. 269, fossero incompatibili, vista la sottesa complessità tecnica, con le tempistiche previste dagli atti di regolazione, anche alla luce delle difficoltà operative derivanti dalla pandemia da Covid-19;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3656/2021, del 23 marzo 2021, con la quale, a seguito di istanza presentata da RFI nella suddetta memoria, è stata convocata audizione per il giorno 31 marzo 2021, ore 11:00, ed è stata disposta la contestuale sospensione dei termini procedurali come previsto dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento sanzionatorio;

- VISTA** la nota prot. ART n. 3721/2021, del 24 marzo 2021, con la quale la Società ha presentato richiesta di posticipo dell'audizione precedentemente convocata dall'Autorità per il 31 marzo 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 3729/2021, del 24 marzo 2021, con la quale, in considerazione delle motivazioni sottese alla richiesta di posticipo, l'audizione è stata nuovamente convocata per il giorno 9 aprile 2021, ore 11:00;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4248/2021, dell'8 aprile 2021, con la quale RFI ha trasmesso i nominativi dei partecipanti alla convocata audizione;
- VISTO** il verbale dell'audizione svolta in data 9 aprile 2021, acquisito agli atti in allegato alla nota prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, con la quale RFI ha presentato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, una proposta d'impegni volta a ottenere la chiusura del procedimento in esame senza l'accertamento dell'infrazione;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4515/2021, del 14 aprile 2021, con la quale è stata convocata una specifica audizione per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 11:00, al fine di consentire alla Società di illustrare e chiarire il set di impegni presentati;
- VISTA** la nota prot. ART n. 4670/2021, del 16 aprile 2021, con la quale RFI ha trasmesso i nominativi dei partecipanti alla convocata audizione;
- VISTO** il verbale dell'audizione svolta in data 21 aprile 2021, acquisito al prot. ART n. 5053/2021 in pari data, durante la quale la Società, dopo aver illustrato i criteri e le finalità della suddetta proposta, si è riservata di effettuare eventuali integrazioni al set di impegni entro il 7 maggio 2021, al fine di aderire meglio alle prescrizioni regolatorie ritenute violate con delibera n. 18/2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 7626/2021, del 7 maggio 2021, con la quale la Società ha trasmesso un'integrazione al set di impegni già presentato con la sopra citata nota prot. ART n. 4443/2021, in forza della quale:

*- "RFI si impegna: i. ad applicare dall'orario di servizio 2020/2021 uno degli elementi qualificanti del processo di revisione della COp 269 e del PR, ossia l'eliminazione delle penali per soppressione riconducibili a responsabilità delle Imprese ferroviarie di cui al punto 2, lett. b) della Delibera n. 93/2019 (...); ii. integrare il metodo di calcolo del PR con quanto disposto al punto 2, lett. c) della Delibera n. 93/2019, modificando – per l'orario di servizio 2020/2021 – anche il Coefficiente di soppressione Csop di cui alla Tabella 6 collocata nell'Appendice al capitolo 6 – Parte C del PIR 2021, ponendo detto valore pari a 1,05 per tutte le tipologie di trasporto (Servizio Mercato e Servizio Universale, ordinari e straordinari; Trasporto Regionale, ordinari e straordinari; Merci, ordinari e straordinari). I costi connessi all'impegno (...) sono stimabili (...) per la parte sub. i. in circa 1,9 milioni di euro (...) per la parte sub ii. in circa 45.000 euro*

*(...) Il sistema informatico di rendicontazione del Gestore sarà in grado di fornire tutti i dati necessari relativamente all'andamento delle penali del PR entro due mesi dall'eventuale approvazione del presente impegno. L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con specifico aggiornamento del PIR 2021 che sarà pubblicato immediatamente dopo l'auspicata approvazione del presente impegno”;*

*- “RFI si impegna ad implementare entro il 1° gennaio 2022 (...) il sistema PIC Web con il nuovo meccanismo di attribuzione delle cause di ritardo di cui alla revisionata COp 269 (...) I costi connessi all'impegno così come sopra formulato rientrano nell'ambito di quelli ordinari di gestione di RFI. L'implementazione sopra descritta sarà avviata, come accennato, già a seguito dell'invio della presente proposta di impegni al fine di consentirne l'entrata in operatività per il prossimo orario di servizio (...)”;*

**SENTITO** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

**RITENUTO** che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta d'impegni concernente le violazioni contestate con la delibera n. 18/2021, presentata dalla Società con la citata nota prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, come integrata nella successiva nota prot. ART n. 7626/2021, del 7 maggio 2021, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle prescrizioni che si assumono violate, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta d'impegni, nella loro integralità, alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

**RITENUTO** che sussistano pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta d'impegni;

**CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti, del sopracitato Regolamento sanzionatorio - sulla effettiva idoneità della proposta d'impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 18/2021;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta d'impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 12 aprile 2021, come integrata in data 7 maggio 2021 (Allegato A), in relazione alla violazione contestata con la delibera n. 18/2021, dell'11 febbraio 2021;
2. è disposta la pubblicazione della proposta di impegni di cui al punto 1 sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al Responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto - ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori - la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta d'impegni;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 20 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)